


LINEE GUIDA

Linee guida per la conformità alla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio



ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO
The ITALIAN INSTITUTE of PACKAGING

The packaging community

***Linee guida per la conformità
alla direttiva 94/62/CE
sugli imballaggi e
i rifiuti di imballaggio***

© 2011 Istituto Italiano Imballaggio

INDICE

1. PREFAZIONE	7
2. PREMESSA	9
3. IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO	11
3.1 Dimensioni del settore	11
3.2 Caratteristiche e funzioni del packaging	12
3.3 La gestione post consumo dell'imballaggio	16
4. CONTESTO LEGISLATIVO IN EUROPA	19
4.1 Introduzione alle Direttive 1994/62 e 2008/98	19
4.2 Responsabilità estesa del produttore (EPR, Extended Producer Responsibility): Sistemi europei	21
4.3 La Prevenzione nel settore degli imballaggi (Packaging Prevention): politiche e misure	24
4.4 Progettazione ecologica del packaging: requisiti essenziali ed eco-design	28
4.5 Etichettatura ambientale del packaging	31
5. CONTESTO LEGISLATIVO IN ITALIA	35
5.1 Introduzione al D.lgs. 152/06	35
5.2 Responsabilità estesa del produttore (EPR, Extended Producer Responsibility): Sistema CONAI	36
5.3 La Prevenzione nel settore degli imballaggi (Packaging Prevention): politiche e misure	39
5.4 Progettazione ecologica del packaging: requisiti essenziali ed eco-design	42
5.5 Etichettatura ambientale del packaging	47
6. LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO	49
6.1 Introduzione	49
6.2 Natura e tipologie di richieste di conformità ai sensi della direttiva 94/62	51

6.3	Documentazione necessaria per la conformità degli imballaggi	53
6.4	Altre possibili richieste	53

LA COMMISSIONE AMBIENTE

Presidente: Magnaghi Roberto – Conai

Redazione del documento:

Aldrigo Daniela – Istituto Italiano Imballaggio
Fuso Nerini Amanda – Conai

Hanno contribuito al documento:

Bonori Barbara – Comieco
Corradetti Domenico – Assoimballaggi
Fabiani Riccardo – Plastics Europe
Manera Ileana – Ferrero SpA
Sachet Marco – Istituto Italiano Imballaggio

Hanno condiviso il documento:

Amore Francesco – Corepla	Perego Gerolamo – Flacon Service srl
Banfi Fabio – Kraft Italia SpA	Perego Marco – Flacon Service srl
Beretta Claudia – Corepla	Piasente Francesca – Taghleef Industries SpA
Bertazzoli Gianluca – Corepla	Salvi Daniele – Coreve
Bolzonella Claudio – Due O sas	Sasso Massimo – Mcbride SpA
Brumen Federica – Comieco	Scicchitano Giuseppe – Henkel SpA
Chierico Giorgio – Basf Italia srl	Tacco Simone – Taghleef Industries SpA
Dragone Maurizio – Carcano Antonio SpA	Todaro Alessandro – Cartiera Di Rivignano SpA
Fontanelli Paola – Sig Combibloc srl	Varani Matteo – Bormioli Rocco & Figlio SpA
Gallo Manuela – Ferrero SpA	Velli Filippo – Ferrero SpA
Gavioli Lodovico – Bormioli Rocco & Figlio SpA	
Goretti Franco – Assograph Italia srl	
Laguzzi Luca – CiAI	
Mattoni Luca – Consorzio Nazionale Acciaio	
Pascolat Annalisa – Taghleef Industries SpA	
Pasolini Elisa – Rilegno	
Pastore Annamaria – Iper Montebello SpA	

1. PRAFAZIONE

Sempre piú spesso si assiste alla richiesta di dichiarazioni di conformitá che accompagnino gli imballaggi nelle transazioni commerciali. In qualche caso, l'emissione di una dichiarazione di conformitá è obbligatoria per legge ma, nella maggioranza delle situazioni, è un atto non dovuto seppure voluto dal mercato.

Tra le dichiarazioni di conformitá richieste vi sono anche quelle che fanno riferimento alla legislazione europea che regola il rapporto tra gli imballaggi, i rifiuti di imballaggio e l'ambiente. Essa configura una serie di requisiti che possono essere oggetto di dichiarazione di conformitá.

La Commissione Ambiente dell'Istituto Italiano Imballaggio ha dedicato questo manuale all'analisi degli aspetti che sono piú frequentemente assoggettati alla richiesta di dichiarazione di conformitá e alla valutazione, tra questi, di quelli per i quali sia obbligatoria la dichiarazione e per chi.

Credo che i suggerimenti formulati dagli esperti costituiscano un valido supporto per tutti coloro che ricevano le richieste di dichiarazione e debbano rispondere con competenza.

Inoltre, questo documento è un perfetto complemento del recente manuale "Imballaggi - Requisiti essenziali definiti dalla Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" pubblicato dall'UNI e scaricabile gratuitamente dal suo sito web.

Un ringraziamento è doveroso ai tecnici che hanno contribuito alla realizzazione di questa pubblicazione e in particolare ad Amanda Fuso Nerini e a Daniela Aldrigo che l'hanno concretizzata.

La mia riconoscenza va a Roberto Magnaghi che, nella sua veste di presidente della Commissione, da corpo allo spirito di collaborazione esistente tra l'Istituto Italiano Imballaggio e Conai.

Buona consultazione

Marco Sachet

Direttore Istituto Italiano Imballaggio

2. PREMESSA

Assistiamo oggi a numerosi dibattiti e ad una attenzione crescente ai temi della sostenibilità e della green economy, ma cosa vuol dire essere “green”? E come può un imballaggio definirsi green?

Il tema della sostenibilità per la filiera del packaging trae origine dalla direttiva europea 62/94, i cui contenuti sono ancora oggi attuali e indicano le linee guida da seguire per una gestione ecosostenibile.

La filiera del packaging è infatti stata tra le prime ad essere normata con riferimento specifico ai temi della sostenibilità e, come tale, rappresenta oggi un modello di successo sia per i positivi risultati di riciclo e recupero raggiunti, sia per il più generale approccio adottato sulle tematiche ambientali.

Il punto di partenza per una corretta gestione ambientale degli imballaggi è stato delineato nella legislazione europea nel corso degli anni e focalizza la propria attenzione sull’approccio “dalla culla alla culla”. Questo significa che a partire dalle fasi di progettazione, che si stima possano incidere su circa l’80% del totale degli impatti connessi al packaging, si deve porre attenzione a tutte le fasi della filiera, includendo anche il fine vita/nuova vita.

Mi auguro che queste Linee Guida possano risultare utili alle aziende nell’ottica del miglioramento della loro performance ambientale.

Grazie, infine, ai componenti della Commissione, che hanno contribuito alla realizzazione del volume, e all’Istituto Italiano Imballaggio, da sempre attento alle tematiche ambientali riguardanti il packaging e promotore di iniziative, come questa, che speriamo possano essere utili alle imprese.

Roberto Magnaghi
Presidente Commissione Ambiente

3. IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

3.1 Dimensioni del settore

Il consolidato della produzione mondiale di imballaggi nel 2009 è pari a circa 430 miliardi di euro. Tre aree rappresentano da sole l'81% del mercato mondiale: l'Asia con una share del 27%, il Nord America con il 26,5% e l'Europa Occidentale che copre complessivamente il 27,5%. Seguono l'area dell'Europa dell'Est con il 9,9%, il Sud e il Centro America con una share complessiva del 5,2%, l'Africa con il 2,3% e chiude l'Oceania con l'1,6%.

Negli ultimi anni si evidenzia una diminuzione della share del Nord America e dell'Europa occidentale, aree dove oltre ai tassi contenuti di crescita dell'attività produttiva tipici dei paesi altamente industrializzati nel 2009 hanno subito gli effetti della crisi economica. Si evidenziano per contro tassi significativi di sviluppo dell'utilizzo di imballaggi in Asia (in particolare Cina, India e Corea) e in Russia. Anche il Giappone, al pari del Nord America e dell'Europa occidentale, vede diminuire il suo share.

L'Italia, con un fatturato di circa 23,9 miliardi di euro, rappresenta il 5,6% circa della produzione mondiale, collocandosi tra i dieci Paesi maggiori produttori di packaging.

Nel 2009, il settore nazionale dell'imballaggio ha rappresentato il 3,1% circa del fatturato dell'industria manifatturiera e l'1,6% del PIL (valori a prezzi correnti).

La produzione espressa in peso è stata di 14.558.000 tonnellate, segnando una flessione del 11,3% rispetto al 2008. Il fatturato è ammontato a 23.876 milioni di euro, evidenziando un arretramento del 5,6%.

Il commercio estero è risultato negativo sia per le esportazioni, -8,9%, che per le importazioni, -10,2%.

Negli ultimi anni, il settore degli imballaggi ha risentito della prolungata crisi dell'industria manifatturiera italiana anche se il suo trend continua ad essere migliore rispetto all'evoluzione industriale globale.

Nel 2008, a fronte di un calo del 3,6% dell'industria manifatturiera, il settore degli imballaggi è calato del 3%, nel 2009 gli imballaggi hanno segnato un calo del 11,3% e il settore manifatturiero ha subito un calo del 18,1%.

Tabella 1 - Il settore degli imballaggi in Italia

	2006	2007	2008	2009
Fatturato (Mln. di euro c.a.) ^(Stime)	23.957	25.372	25.280	23.876
Addetti n° c.a. ^(Stime)				105.870
Aziende operanti in Italia ^(Stime)				7.345
Produzione (t/000) <i>esclusi</i> sacchi RSU	16.211	16.788	16.266*	14.428
Esportazione (t/000)	2.513	2.624	2.570*	2.341
Importazione (t/000)	1.208	1.254	1.235*	1.109
Utilizzo apparente (t/000) <i>esclusi</i> sacchi RSU	14.906	15.419	14.931	13.196

Fonte: *Imballaggio in Cifre 2010 – Istituto Italiano Imballaggio*

3.2 Caratteristiche e funzioni del packaging

Il Packaging è parte integrante di quasi tutte le attività produttive. Contiene, trasporta, immagazzina, nel caso dei beni di largo consumo, vende. E' di fatto un barometro dell'economia.

Per quanto riguarda la definizione di imballaggio i riferimenti normativi riguardano la normativa europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il Dlgs 22/97. In particolare, la nuova direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la direttiva 94/62/CE), recepita nel nostro ordinamento nazionale con il Dlgs 152/06, all' art. 218 (definizioni), comma 1, specifica:

“Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:

- a.** imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b.** imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- c.** imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o

che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei; [...]”.

La direttiva 2004/12/CE, recepita dal Dlgs 152/06, allegato E, comma 2, specifica che la definizione di “imballaggio” è basata inoltre sui criteri seguenti:

i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell’imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;

ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;

iii) i componenti dell’imballaggio e gli elementi accessori integrati nell’imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.[...]”.

La direttiva inoltre propone una breve lista di esempi che illustrano i tre criteri sopra indicati.

Gli alti consumi nel mondo occidentale indicano il crescente utilizzo di prodotti “convenience” e come il packaging si stia trasformando in funzione del nuovo stile di vita dei consumatori.

Le nuove frontiere sono imballaggi con elevato livello di servizio (adatti ad anziani e disabili) e attenzione alla sostenibilità ambientale.

3.2.1 I “Valori” del Packaging

Praticamente tutti i prodotti di consumo immessi al mercato vengono oggi confezionati e imballati, diversamente da quello che accadeva anche solo cinquant'anni fa'. Se si esclude lo scambio di manufatti domestici o di micro-artigianato è infatti quasi impossibile pensare ad una merce che oggi possa circolare senza uno o più contenitori dedicati. E' anzi più corretto dire che confezionamento e imballaggio sono ormai intrinseci al prodotto da costituirne una parte essenziale, senza la quale il bene non può fare la sua comparsa sul mercato.

Dal punto di vista economico generale, la prima funzione dell'imballaggio è dunque quella di rendere commercializzabili gli output del ciclo produttivo, cioè di trasformare i beni prodotti in merce immessa sul mercato.

Dalla definizione di imballaggio e dalle sue funzioni e caratteristiche ad esso connesse, nascono quindi dei “valori” che possono essere percepiti dal consumatore e che lo stesso packaging dovrà essere in grado di assolvere.

➤ I valori per il consumatore

Le domande che dobbiamo porci come consumatori sono:

Come vogliamo che ci arrivi il prodotto che desideriamo acquistare? **PERFETTO**

Quando vogliamo poter acquistare un prodotto? **SUBITO**

Dove vogliamo acquistarlo ? **SOTTO CASA**

Il consumatore percepisce quindi dei valori del packaging definiti *razionali*:

- ✓ *Protezione*
- ✓ *Conservazione*
- ✓ *Sicurezza*
- ✓ *Servizio*
- ✓ *Informazione*
- ✓ *Prescrizione*

Spesso non si vede l'enorme ruolo che il packaging svolge ogni giorno, dandoci maggiore qualità di vita, ma vediamo perfettamente quando il packaging ha finito il suo compito e diventa un rifiuto.

➤ **I valori del Packaging per la Distribuzione Moderna**

Che venda i prodotti a scaffale

Che protegga, trasporti e venda i prodotti fuori scaffale

Che conservi i prodotti da banco

Per quanto riguarda gli shopper, che siano efficaci al minimo costo e che siano correttamente gestiti a livello ambientale

➤ **I valori del Packaging per gli utilizzatori**

Che faccia vendere di più attraverso la pubblicità e il marketing

Che protegga i beni assicurando igiene e sicurezza

Che faciliti lo stoccaggio e il trasporto

Che soddisfi anche la distribuzione

Che sia ambientalmente sostenibile

➤ **I valori del Packaging per i Produttori**

Che crei reddito

Che sia facile da produrre

Che abbia potenzialità di sviluppo

Che risolva i problemi del cliente

➤ **I valori del Packaging per il Recuperatore**

Che sia facile da raccogliere

Che sia facile da separare

Che non crei problemi ai processi

Che alla fine del processo di riciclo sia venduto (o quantomeno vendibile)

Che generi poco scarto

3.3 La gestione post consumo dell'imballaggio

La gestione dei rifiuti di imballaggio è disciplinata dalla Direttiva comunitaria 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e successivi aggiornamenti, che mira ad armonizzare le misure nazionali onde prevenire o ridurre l'impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente e garantire il funzionamento del mercato interno.

La Direttiva è stata recepita adeguatamente da tutti gli Stati membri, anche se con regole e modalità differenti. Secondo l'ultima Relazione della Commissione Europea¹ sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa ai rifiuti, il livello generale della sua attuazione è soddisfacente.

Sulla base degli ultimi dati pubblicati², nel 2008 in Europa sono state complessivamente recuperate all'incirca 60 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio, di cui quasi 50 sono state riciclate, su poco più di 80 milioni di tonnellate prodotte.

In pratica, l'applicazione della Direttiva 94/62/CE nei diversi Stati membri ha determinato il 73% di recupero degli imballaggi immessi sul mercato, la maggior parte avviati nei processi di riciclo (60%), con evidenti benefici anche in termini di risparmio di materie prime ed energia, nonché di riduzione delle emissioni dei gas climalteranti.


Si riportano di seguito le performance 2008 dei Paesi Europei che hanno comunicato alla Commissione Europea i dati sulla gestione dei rifiuti di imballaggio ai sensi della Decisione 2005/270/CE³.

¹ COM 2009/633 Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa ai rifiuti.


² http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/wastestreams/packaging_waste

³ Decisione 2005/270/Ce che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE

Imnesso, Riciclo e recupero imballaggi - 2008



Percentuali di riciclo, recupero energetico e discarica degli imballaggi - 2008



La maggior parte degli Stati membri ha infatti raggiunto, o in alcuni casi superato, gli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio stabiliti dalla direttiva di cui al capitolo 4 paragrafo 1.

Un risultato reso possibile anche dal fatto che quasi tutti gli Stati Membri hanno introdotto sistemi di responsabilità del produttore, dove i produttori devono ritirare i rifiuti di imballaggio, organizzare i propri sistemi di ritiro o partecipare in sistemi di restituzione per la ripresa, la raccolta, il riutilizzo, il recupero o il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. Sistemi in alcuni casi estesi a tutti gli operatori economici.

Oltre la metà degli Stati membri ha introdotto misure volte a promuovere il riutilizzo degli imballaggi, shopper e contenitori per bevande in particolare.

Queste si sono basate su forme di tassazione per la promozione di imballaggi riutilizzabili, su meccanismi di cauzione, sull'obbligo di usare imballaggi riutilizzabili, sull'esonero degli imballaggi riutilizzabili da altri obblighi, sulla promozione del riutilizzo nei piani di gestione rifiuti, su campagne di informazione e di sensibilizzazione.

Molti Stati membri hanno anche adottato misure per incoraggiare l'uso di materiali riciclati per la fabbricazione di imballaggi e di altri prodotti, tra cui i programmi di acquisto delle pubbliche amministrazioni, la promozione dell'uso dei materiali riciclati nell'ambito dei piani di gestione dei rifiuti, i progetti di ricerca, le attività di sensibilizzazione e informazione (ad esempio mostre, "settimane riciclaggio" e cataloghi online di prodotti riciclati) e gli incentivi fiscali.

La Direttiva ha stabilito anche che possono essere immessi sul mercato comunitario solo gli imballaggi conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi. A tal fine gli Stati membri hanno attuato differenti disposizioni:

- adozione obbligatoria o volontaria di norme standard nazionali o europee;
- diffusione di informazioni sull'applicazione pratica di tali requisiti.

Riferimenti Bibliografici:

- *Imballaggio in Cifre 2010 – Istituto Italiano Imballaggio*
- *Corso Basic: Conoscere il packaging, elementi di base e principi generali – Istituto Italiano Imballaggio*
- *Programma Generale di Prevenzione e Gestione dei rifiuti di imballaggio – Relazione Consuntiva CONAI (scaricabile dal sito www.conai.org).*

4. CONTESTO LEGISLATIVO IN EUROPA

4.1 Introduzione alle Direttive 1994/62 e 2008/98

La Direttiva europea 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e succ. aggi., è stata emanata allo scopo di armonizzare le misure nazionali relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurre l'impatto sull'ambiente degli imballaggi, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.

A tal fine la direttiva, ad oggi impone a tutti gli Stati membri di adottare misure per:

- ✓ la prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio;
- ✓ il riutilizzo degli imballaggi;
- ✓ il recupero entro il 31.12.2008 del 60% in peso dei rifiuti di imballaggio;
- ✓ il riciclo entro il 31.12.2008 almeno del 55% fino ad un massimo dell'80% in peso dei rifiuti di imballaggio;
- ✓ il raggiungimento entro il 31.12.2008 dei seguenti obiettivi di riciclo in peso dei materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: 60% di vetro, 60% di carta, 50% di metalli, 22,5% di plastica;
- ✓ la limitazione a 100 ppm dei livelli totali di concentrazione di metalli pesanti (Piombo, Cromo VI, Cadmio, Mercurio) presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio.

In particolare tali misure consistono in:

- a)** consentire l'immissione sul mercato soltanto di imballaggi conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi;
- b)** elaborare programmi nazionali, progetti intesi a introdurre la responsabilità del produttore di ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio;
- c)** garantire l'introduzione di sistemi di:
 - restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
 - reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti.

Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni legislative di recepimento interno della Direttiva comunitaria 94/62/CE, nella maggior parte dei Paesi europei sono stati introdotti Sistemi (volontari o obbligatori) di gestione degli imballaggi (restituzione e/o raccolta, reimpiego o recupero) che, con differenti modalità e ambiti di applicazione, operano per conto delle imprese aderenti sulla base del principio della *Responsabilità Estesa del Produttore* e del principio "chi inquina paga".

Un principio quello della "Responsabilità Estesa del Produttore", oggi è oggetto di uno specifico articolo (art.8) della nuova Direttiva rifiuti 2008/98/CE, che così reca:

1. Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.

Tali misure possono includere l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività. Tali misure possono includere l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.

2. Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13. Tali misure possono incoraggiare, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.

3. Nell'applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sociali, sanitari e ambientali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

4. La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.

4.2 Responsabilità estesa del produttore (EPR, Extended Producer Responsibility): Sistemi europei

Le modalità con cui i 15 Paesi dell'Unione Europea hanno adattato al proprio sistema-paese le richieste della Dir. 94/62/CE, sono molto diverse tra loro, in relazione principalmente all'individuazione dei ruoli e delle responsabilità di coloro che, nel testo della direttiva, vengono genericamente definiti "operatori della filiera degli imballaggi" o "parti coinvolte".

Molti stati membri hanno fatto riferimento al principio della "responsabilità del produttore", che in senso stretto si intende "il fabbricante" ma che non sempre si rivela il punto di riferimento idoneo partendo dal presupposto che ogni sistema nazionale deve pagare i costi di gestione degli imballaggi che si sono effettivamente trasformati in rifiuto all'interno del territorio nazionale.

Il produttore, infatti, può produrre anche per l'estero e l'importatore, che non produce imballaggi, è comunque intestatario dell'immissione sul mercato degli imballaggi delle merci importate.

Per questo, la scelta prevalente operata dai sistemi nazionali, è stata quella di attribuire la "responsabilità de produttore" a coloro che immettono imballaggi nel mercato nazionale, a prescindere che essi siano o meno i fabbricanti.

Al momento del recepimento della Direttiva 94/62 nel proprio ordinamento, ogni Stato ha quindi individuato esplicitamente:

Soggetti responsabili: si intende i soggetti cui la legislazione attribuisce una responsabilità in relazione agli imballaggi immessi nel mercato interno.

La responsabilità riguarda l'attuazione di meccanismi di raccolta, riutilizzo, prevenzione, take-back (ritiro e ripresa), recupero e riciclo.

Soggetti obbligati: i soggetti che, aderendo ad un Compliance Scheme (formula operativa adottata a livello nazionale) sono tenuti al versamento di una forma di contributo.

Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni legislative di recepimento interno della Direttiva comunitaria 94/62/CE, 25 di 27 Paesi, oltre a Norvegia e Turchia, hanno introdotto Sistemi (volontari o obbligatori) di gestione degli imballaggi (restituzione e/o raccolta, reimpiego o recupero) che, con differenti modalità e ambiti di applicazione, operano per conto delle imprese aderenti (soggetti obbligati ai sensi della Direttiva 94/62/CE) sulla base del principio della Responsabilità Estesa del Produttore e del principio "chi inquina paga".

I principali Compliance Scheme si sono organizzati in PRO EUROPE (Packaging Recovery Organisation Europe), che rappresenta oltre 30 Sistemi per il recupero dei rifiuti di imballaggio, in Europa e nel mondo.

Di seguito si riporta un elenco indicativo ma non esaustivo di tali sistemi, di cui al sito www.pro-europe.info:

Tabella 2 - Elenco dei principali Compliance Scheme

Austria	ARA (Altstoff Recycling Austria AG) www.ara.at
Belgio	FORST – Plus www.fostplus.be
Bulgaria	EcoPack Bulgaria Jsc http://www.ecopack.bg
Canada	Green Dot North America www.greendot.ca
Croazia	Eko-Ozra d.o.o. www.eko-ozra.hr
Cipro	Green dot (CYPRUS) www.greendot.com.cy
Estonia	Estonian Recovery Organization (ETO) www.eto.ee
Finlandia	The Environmental Register of Packaging PYR Ltd www.pyr.fi
Francia	Ecoemballages, Adelphe www.adelphe-recyclage.com
Grecia	HE.R.R.CO www.herrco.gr
Germania	DSD www.gruener-punkt.de
Irlanda	REPAK www.repak.ie
Italia	CONAI www.conai.org
Latvia	LATVIJAS ZAL AIS PUNKTS www.zalais.lv

Lituania	ŽALIASIS TAŠKAS, UAB www.zaliasistaskas.lt
Lussemburgo	VALORLUX www.valorlux.lu
Malta	GreenPak Ltd www.greenpak.com.mt
Norvegia	Gront Punkt www.grontpunkt.no
Paesi Bassi	Nedvang www.nedvang.nl
Polonia	Rekopol Organizacja Odzysku S.A. www.rekopol.pl
Portogallo	SPV www.pontoverde.pt
Regno Unito	Valpak www.valpak.co.uk
Repubblica Ceca	EKO-KOM, a.s. www.ekokom.cz
Romania	ECO-ROM Ambalaje SA www.ecoromambalaje.ro
Serbia	Sekopak d.o.o. www.sekopak.com
Slovacchia	ENVI-PAK, a.s. www.envipak.sk
Slovenia	SLOPAK d.o.o. www.slopak.si
Spagna	Ecoembes www.ecoembes.com
Svezia	REPA www.repa.se
Turchia	ÇEVKO www.cevko.org.tr
Ungheria	ÖKO-Pannon Kft. www.okopannon.hu

4.3 La prevenzione nel settore degli imballaggi (Packaging Prevention): politiche e misure

La generazione sempre crescente di rifiuti è stata identificata dalla UE come una delle principali priorità della propria politica ambientale. Nel 2005 la Commissione europea ha proposto una strategia per la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti al fine di promuovere ulteriormente la gestione sostenibile delle risorse e la protezione dell'ambiente. Parte della strategia è stata la revisione della direttiva quadro sui rifiuti che è stata adottata alla fine del 2008 e che gli Stati Membri dovranno attuare entro dicembre 2010. La direttiva 2008/98/CE prevede che gli Stati membri adottino misure appropriate per promuovere la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti. Questo può essere fatto da una combinazione di diverse strategie. Particolarmente indicate sono lo sviluppo di tecnologie pulite, il risparmio nell'uso delle risorse naturali, nonché lo sviluppo tecnico e la commercializzazione di prodotti concepiti in modo da contribuire il meno possibile ad incrementare la quantità di rifiuti.

In questo contesto, la Direttiva contiene esempi di misure di prevenzione adeguate, quali:

➤ ***Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti***

- 1. Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti economici che promuovono l'uso efficiente delle risorse.*
- 2. Promozione di attività di ricerca e sviluppo finalizzate a realizzare prodotti e tecnologie più puliti e capaci di generare meno rifiuti; diffusione e utilizzo dei risultati di tali attività.*
- 3. Elaborazione di indicatori efficaci e significativi delle pressioni ambientali associate alla produzione di rifiuti volti a contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti a tutti i livelli, dalla comparazione di prodotti a livello comunitario attraverso interventi delle autorità locali fino a misure nazionali.*

➤ **Misure che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione e di distribuzione**

1. *Promozione della progettazione ecologica (cioè l'integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto al fine di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso dell'intero ciclo di vita).*
2. *Diffusione di informazioni sulle tecniche di prevenzione dei rifiuti al fine di agevolare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili da parte dell'industria.*
3. *Organizzazione di attività di formazione delle autorità competenti per quanto riguarda l'integrazione delle prescrizioni in materia di prevenzione dei rifiuti nelle autorizzazioni rilasciate a norma della presente direttiva e della direttiva 96/61/CE.*
4. *Introduzione di misure per prevenire la produzione di rifiuti negli impianti non soggetti alla direttiva 96/61/CE. Tali misure potrebbero eventualmente comprendere valutazioni o piani di prevenzione dei rifiuti.*
5. *Campagne di sensibilizzazione o interventi per sostenere le imprese a livello finanziario, decisionale o in altro modo. Tali misure possono essere particolarmente efficaci se sono destinate specificamente (e adattate) alle piccole e medie imprese e se operano attraverso reti di imprese già costituite.*
6. *Ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori e produttori o a negoziati settoriali per incoraggiare le imprese o i settori industriali interessati a predisporre i propri piani o obiettivi di prevenzione dei rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi che generano troppi rifiuti.*
7. *Promozione di sistemi di gestione ambientale affidabili, come l'EMAS e la norma ISO 14001.*

➤ **Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell'utilizzo**

1. *Ricorso a strumenti economici, ad esempio incentivi per l'acquisto di beni e servizi meno inquinanti o imposizione ai consumatori di un pagamento obbligatorio per un determinato articolo o elemento dell'imballaggio che altrimenti sarebbe fornito gratuitamente.*
2. *Campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.*
3. *Promozione di marchi di qualità ecologica affidabili.*

- 4. Accordi con l'industria, ricorrendo ad esempio a gruppi di studio sui prodotti come quelli costituiti nell'ambito delle politiche integrate di prodotto, o accordi con i rivenditori per garantire la disponibilità di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e di prodotti a minor impatto ambientale.*
- 5. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati, integrazione dei criteri ambientali e di prevenzione dei rifiuti nei bandi di gara e nei contratti, coerentemente con quanto indicato nel manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili pubblicato dalla Commissione il 29 ottobre 2004.*
- 6. Promozione del riutilizzo e/o della riparazione di determinati prodotti scartati, o loro componenti in particolare attraverso misure educative, economiche, logistiche o altro, ad esempio il sostegno o la creazione di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo, specialmente in regioni densamente popolate.*

Secondo la nuova direttiva, gli Stati membri sono invitati a stabilire entro il 12 dicembre 2013 i programmi di prevenzione dei rifiuti. Tali programmi potrebbero essere integrati nei piani di gestione dei rifiuti o in altri programmi di politica ambientale.

Un ulteriore importante elemento della Direttiva riguarda la Gerarchia dei Rifiuti. Per proteggere maggiormente l'ambiente, gli Stati membri devono adottare delle misure per il trattamento dei loro rifiuti conformemente alla seguente gerarchia, che si applica per ordine di priorità:

- ✓ prevenzione;
- ✓ preparazione per il riutilizzo;
- ✓ riciclaggio;
- ✓ recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- ✓ smaltimento.

Figura 1 - La gerarchia nella gestione dei rifiuti



I termini menzionati hanno un preciso e dichiarato significato:

- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
- **Gestione dei rifiuti:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari.
- **Prevenzione:** misure prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto.
- **Recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile.
- **Riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

Gli Stati membri possono attuare misure legislative per rafforzare questa gerarchia nel trattamento dei rifiuti. Tuttavia, essi devono garantire che la gestione dei rifiuti non metta a rischio la salute umana e non comprometta l'ambiente.

4.4 Progettazione ecologica del packaging: requisiti essenziali ed eco-design

Si ritiene che oltre l'80% dell'impatto ambientale di ciascun singolo prodotto venga determinato durante la fase di progettazione. L'Unione europea ha deciso di promuovere l'eco-design al fine di migliorare la performance ambientale dei prodotti durante tutto il ciclo di vita; questo obiettivo viene perseguito attraverso un'integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella fase di sviluppo dell'idea progettuale che è alla base del processo produttivo.

La Direttiva Europea 94/62/EC Imballaggi & Rifiuti di Imballaggio ha stabilito perciò una serie di requisiti base per il design dell'imballaggio che è obbligatorio seguire per qualsiasi imballo venduto in Europa.

4.4.1 Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi

- Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.
- Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.
- Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.

4.4.2 Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio

I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:

- le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
- possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori.
- osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto.

4.4.3 Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio

a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale. L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.

b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia. I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico;

c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost. I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.

d) Imballaggi biodegradabili. I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

4.4.4 L'Ecodesign: La scienza ambientale applicata al packaging

L'idea di base dell'Ecodesign, è la riduzione degli impatti ambientali dell'intero ciclo di vita del prodotto grazie al miglioramento delle attività di progettazione. L'Ecodesign si concentra perciò su una fase iniziale della catena di valore aggiunto: il processo di sviluppo del prodotto. Nonostante la progettazione di per sé sia un processo "pulito", determina la maggior parte degli impatti ambientali collegati al prodotto.

Una volta che la progettazione generale è stata completata e le tecnologie produttive identificate restano solo possibilità marginali per il miglioramento dell'efficienza e le possibilità di riduzione delle emissioni sono limitate a misure correttive. Inoltre anche le più sofisticate tecnologie di riciclaggio debbono confrontarsi con quanto è stato deciso in fase di progettazione.

La conformità ai requisiti Essenziali obbliga il progettista di packaging a prendere decisioni che non dimentichino l'ambiente. Tuttavia sono scelte che hanno una natura qualitativa.

Esiste però anche un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto/processo/attività lungo l'intero ciclo di vita, dall'acquisizione delle materie prime al fine vita ("dalla Culla alla Tomba"), il Life Cycle Assessment (Valutazione del Ciclo di Vita).

L'LCA rappresenta uno degli strumenti fondamentali per l'attuazione di una Politica Integrata dei Prodotti, nonché il principale strumento operativo del "Life Cycle Thinking".

Tra gli strumenti nati per l'analisi di sistemi industriali l'LCA ha assunto un ruolo preminente ed è in forte espansione a livello nazionale ed internazionale.

A livello internazionale la metodologia LCA è regolamentata dalle norme ISO della serie 14040's. A livello europeo l'importanza strategica dell'adozione della metodologia LCA come strumento di base e scientificamente adatto all'identificazione di aspetti ambientali significativi è espressa chiaramente all'interno del Libro Verde COM 2001/68/CE e della COM 2003/302/CE sulla Politica Integrata dei Prodotti, ed è suggerita, almeno in maniera indiretta, anche all'interno dei Regolamenti Europei: EMAS (761/2001/CE) ed Ecolabel 1980/2000/CE.

L'LCA del resto rappresenta un supporto fondamentale allo sviluppo di schemi di Etichettatura Ambientale: nella definizione dei criteri ambientali di riferimento per un dato gruppo di prodotti (etichette ecologiche di tipo I: Ecolabel), o come principale strumento atto ad ottenere una Dichiarazione Ambientale di Prodotto: DAP (etichetta ecologica di tipo III).

Uno studio dettagliato di LCA può risultare a volte costoso (in termini economici e di tempo) e complesso da eseguirsi (si deve acquisire una notevole quantità di dati ambientali durante ogni fase del ciclo di vita, e si devono conoscere in modo approfondito sia gli aspetti metodologici standardizzati della metodologia che gli strumenti di supporto quali software e banche dati), per questo motivo si stanno sempre più sviluppando strumenti di "LCA semplificata" che consentano una verifica immediata del ciclo di vita dei prodotti anche a coloro che non possiedono tutte le competenze e le risorse necessarie per realizzare uno studio dettagliato.

Poiché di fondamentale importanza per la buona riuscita di uno studio di LCA è la disponibilità di dati attendibili, in campo internazionale ed europeo si sta cercando di favorire l'accessibilità, la disponibilità e lo scambio gratuito e libero di dati LCA attraverso lo sviluppo di Banche Dati pubbliche, protette, compatibili, trasparenti ed accreditate.

4.5 Etichettatura ambientale del packaging

L'articolo 8 della Dir. 94/62, in particolare, prescrive che "per facilitare la raccolta, il riutilizzo e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale / dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE".

Il sistema di identificazione della tipologia del materiale è, ad oggi, di fatto l'unico requisito richiamato nella legge.

In ogni caso l'indicazione del materiale rimane comunque volontaria: qualora però si decida di procedere in tal senso, il riferimento obbligatorio per la modalità è la Decisione 97/129/CE. Non sussistono altri riferimenti legislativi comunitari cogenti circa l'etichettatura ambientale degli imballaggi, ma vi possono essere disposizioni nazionali che impongono l'identificazione dei materiali di imballaggio ai sensi della Decisione 97/129/CE. Quindi, in ogni caso, anche se non vi è l'obbligo di emettere una dichiarazione su tale aspetto, si deve comunque verificarne la conformità.

In generale, ai fini di una corretta gestione post consumo degli imballaggi lungo tutta la filiera dal produttore al consumatore, è possibile che sul packaging venga indicato:

- l'identificazione dei materiali di imballaggio
- le modalità di raccolta
- le indicazioni sulle modalità di recupero: riciclo meccanico, riciclo organico
- l'appartenenza ad un sistema di riutilizzo o recupero

Vi sono anche altre tipologie di etichette ambientali, dette anche marchi ecologici, che vengono applicate su un prodotto o su un servizio e forniscono informazioni sulle sue prestazioni ambientali. L'introduzione di sistemi di certificazione ecologica è stata individuata come strumento per il raggiungimento degli obiettivi della politica ambientale europea (dal Sesto Programma Comunitario di Azione per l'ambiente, denominato "*Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta*", 2002-2012), al fine di aiutare il consumatore ad orientarsi nella scelta di prodotti più ecologici e contemporaneamente di dare nuovi impulsi al mercato.

Trattasi di marchi di tipo volontario, dove i fabbricanti, gli importatori o i distributori possono decidere se aderire o no al sistema di etichettatura, previa verifica che i propri prodotti, o servizi, possiedano i requisiti previsti dallo specifico sistema.

I sistemi di etichettatura volontari sono definiti dalle norme UNI EN ISO 14020 in cui se ne distinguono tre tipi:

➤ **Etichette Ambientali di Tipo I (ISO 14024)**

E' un'etichetta indirizzata all'utilizzatore finale, detta del tipo B2C (Business to Consumer). Queste etichette sono basate su un sistema che considera diversi criteri in modo da poter valutare l'intero ciclo di vita di un prodotto.

Per ottenere questo tipo di etichetta è necessaria la certificazione di un ente terzo e indipendente che certifica l'applicazione dei criteri previsti dalla norma, diversi a seconda della categoria a cui appartiene il prodotto.

Tali etichette hanno lo scopo di dare indicazione ai consumatori finali delle migliori prestazioni ambientali di un prodotto facente parte di una particolare categoria. Un esempio molto diffuso di Etichetta di Tipo I, in quanto adottato dall'Unione Europea dal 1992, è l'European Ecolabel il cui marchio è rappresentato da una margherita. L'Ecolabel è un'etichetta ambientale che ne certifica l'eccellenza ambientale lungo il ciclo di vita, in base ai requisiti fissati dal Regolamento CE n. 66/2010, mantenendo elevati standard prestazionali.

Esempio:

	<p>Marchio ecologico europeo "Ecolabel"</p> <p>http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/</p> <p>http://www.ecolabel.it/</p>
---	---

➤ **Etichette Ambientali di Tipo II (ISO 14021)**


Le etichette di Tipo II sono delle auto-dichiarazioni ambientali che possono essere sia B2C, ovvero destinate ai consumatori finali, che B2B, ovvero destinate ad altre figure all'interno della filiera produttiva.

Queste auto-dichiarazioni fornite dai produttori, riguardano le caratteristiche ecologiche del prodotto e devono essere accurate e verificabili. Per questo motivo viene richiesto l'utilizzo di metodologie provate su basi scientifiche, che consentano di ottenere risultati attendibili e riproducibili. Tali auto-dichiarazioni, in genere, si riferiscono a un singolo aspetto del ciclo di vita dei materiali e gli aspetti che possono essere presi in considerazione sono, per esempio la percentuale di materiale riciclato contenuto nel prodotto, la biodegradabilità e compostabilità del prodotto, l'assenza di sostanze tossiche o dannose per l'ambiente ecc...

Dal momento che queste etichette si basano su auto-dichiarazioni, non è prevista la certificazione da parte di un organismo indipendente, ma solo il rispetto delle modalità di diffusione e dei requisiti relativi ai contenuti dell'informazione.

Un esempio di etichetta di Tipo II è il marchio adottato per i materiali riciclabili, che può indicare che il prodotto è fatto di materiale riciclato (se è riportato anche un valore percentuale all'interno del simbolo) oppure che il prodotto può essere riciclato.

Esempio:



➤ **Etichette Ambientali di Tipo III (ISO 14025)**

Etichette di Tipo III sono le cosiddette "Dichiarazioni Ambientali di Prodotto" (EPD) che riportano le informazioni relative a un prodotto sulla base di parametri prestabiliti.

E' un etichetta del tipo B2B perché fornisce indicazioni sui prodotti e i servizi lungo la filiera produttiva e consiste in una scheda di prodotto relativa ai potenziali impatti ambientali riferiti all'intero ciclo di vita.

Esempio:

 The logo consists of the letters 'EPD' in a bold, green, serif font. The letters are enclosed within a green rectangular border that has a slightly irregular, hand-drawn appearance. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right corner of the border.	Dichiarazione ambientale di prodotto http://www.environdec.com/
---	---

Riferimenti Bibliografici:

- *Corso Basic: Conoscere il packaging, elementi di base e principi generali – Istituto Italiano Imballaggio;*
- *Linee guida per l'etichettatura ambientale degli imballaggi - Italiano Imballaggio in collaborazione con Conai (scaricabile dai siti www.istitutoimballaggio.it e www.conai.org)*
- *Nota informativa Conai-Punto verde www.conai.org;*
- *Ricerca internazionale Conai da richiede a International@conai.org;*

5. CONTESTO LEGISLATIVO IN ITALIA

5.1 Introduzione al D.Lgs. 152/06

Le disposizioni comunitarie sui rifiuti e sui rifiuti di imballaggio sono state adottate in Italia con il D.Lgs. 22/97 (cosiddetto Decreto “Ronchi”) prima e successivamente con il D.Lgs. 152/06 (cosiddetto “Testo unico ambientale”, aggiornato al DL.gs 205 del 3/12/2010).

Ai sensi della parte quarta sui rifiuti (art 178 c. 3) la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto, in particolare, del principio comunitario “chi inquina paga”.

In particolare la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è disciplinata dal “Titolo II Gestione degli Imballaggi” della parte quarta al D.Lgs. 152/2006, al fine di (art. 217 c. 1):

- ✓ prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente;
- ✓ garantire il funzionamento del mercato;
- ✓ evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati;
- ✓ prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni alla concorrenza;
- ✓ garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Tale disciplina riguarda (art. 217 c. 2):

- tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale;
- tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, qualunque siano i materiali che li compongono, utilizzati o prodotti da:
 - industrie
 - esercizi commerciali
 - uffici
 - negozi
 - servizi
 - nuclei domestici


Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della “responsabilità condivisa”, che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.

5.2 Responsabilità estesa del produttore (EPR, Extended Producer Responsibility): Sistema Conai

Il principio di “responsabilità estesa del produttore”, è stato quindi anticipato e mutuato a livello italiano nel principio di “responsabilità condivisa” che presuppone il coinvolgimento di tutti gli attori della gestione dei rifiuti: le imprese che producono e utilizzano imballaggi, la Pubblica Amministrazione, che definisce le regole per la gestione dei rifiuti sul territorio e i cittadini, che diventano attori del processo virtuoso verso il recupero dei rifiuti di imballaggio tramite la raccolta differenziata.

A tale principio si affianca quello di “*chi inquina paga*”, che pone in capo ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi la responsabilità della corretta gestione ambientale degli imballaggi facendosi carico del:

- Raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge;
- Istituzione e partecipazione al CONAI;
- Applicazione del Contributo Ambientale



5.2.1 Il sistema CONAI

L'avvio nel 1997 con il “Decreto Ronchi” del Consorzio Nazionale Imballaggi ha rappresentato e tuttora è l'attuazione pratica dei suddetti principi.

La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (217-226) che compongono il titolo II del D.Lgs. 152/2006.

In base all'art. 221 del D.Lgs. 152/2006:

- i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti;
- i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio.

A tal fine:

- i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi.

Lo stesso articolo 221, comma 3, lettera b, prevede che i produttori aderiscano a uno o più consorzi di filiera.

In alternativa, i produttori possono "organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale" o "mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi".

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un Consorzio privato, senza fini di lucro ed è il più grande Consorzio d'Europa, con oltre 1.400.000 iscritti. Costituito da tutti i produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio, il sistema CONAI si integra con l'attività di sei Consorzi di Filiera, cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi: acciaio (Cna), alluminio (Cial), carta (Comieco), plastica (Corepla), legno (Rilegno) e vetro (Coreve). Ogni Consorzio deve coordinare, organizzare e incrementare, per ciascun materiale, il ritiro dei rifiuti di imballaggio dalla raccolta differenziata (attività sul territorio per sviluppare la raccolta da superficie pubblica che interessa principalmente gli imballaggi primari) e il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dal circuito industriale e commerciale (piattaforme per il ritiro degli imballaggi secondari e terziari) al fine di indirizzarli al riciclo e al recupero.

Tutti i soggetti, come sopra definiti, aderiscono a Conai. La quota di partecipazione è costituita da un importo fisso (più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell'impresa) e si traduce nell'acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio. La quota di partecipazione viene versata soltanto una volta e può essere adeguata successivamente, a discrezione del Consorziato.

Per ciascun materiale di imballaggio, CONAI e i Consorzi di Filiera stabiliscono un Contributo Ambientale, che costituisce la forma di finanziamento per ripartire tra Produttori e Utilizzatori

i costi per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata e per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Il prelievo del contributo avviene all'atto della cosiddetta "prima cessione", cioè quando l'imballaggio finito passa dall'"ultimo Produttore" al "primo Utilizzatore", oppure quando il materiale di imballaggio passa da un Produttore/Importatore di materie prime o semilavorati a un Autoproduttore.

I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i Produttori/Importatori di imballaggi vuoti e gli Importatori di merci imballate. A questi si aggiungono i Produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono Autoproduttori e gli Autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci.

Gli imballaggi destinati all'esportazione sono invece esentati dall'applicazione del Contributo. I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente a Conai i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'entità del Contributo dovuto per ciascun materiale.

Gli altri soggetti, che non hanno l'obbligo delle dichiarazioni periodiche, sono comunque tenuti a pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e ad apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita.

CONAI elabora e pubblica annualmente la Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale, dove sono specificate tutte le singole procedure per ciascuno dei casi considerati, nonché le procedure di esenzione per gli esportatori.

Uno dei principali strumenti messi in campo dal sistema CONAI – Consorzi per il perseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero è poi l'Accordo Quadro ANCI-CONAI, nato con l'obiettivo di sostenere i maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, garantendo la crescita omogenea della raccolta differenziata su tutto il territorio nazionale e l'avvio a riciclo dei materiali raccolti. Come avviene da molti anni a questa parte, ai Comuni che sottoscrivono le convenzioni viene riconosciuto un corrispettivo economico in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e conferiti al sistema Conai. Il nuovo Accordo, rinnovato a dicembre 2008, ha una validità di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2009 e prevede l'introduzione di nuovi limiti qualitativi, per puntare ad una sempre maggiore qualità dei materiali conferiti, fondamentale perché funzionale alla successiva fase di riciclo.

5.3 La Prevenzione nel settore degli imballaggi (Packaging Prevention): politiche e misure

La Prevenzione è da sempre considerata il primo fattore sul quale intervenire per promuovere la riduzione dei rifiuti e la loro corretta gestione a fine vita. A partire dal contesto legislativo nazionale e comunitario che, nella definizione della gerarchia di gestione dei rifiuti, pone al primo posto la prevenzione seguita dalla preparazione per il riutilizzo e al terzo posto pone quindi il riciclaggio seguito dal recupero di altro tipo, tra cui quello energetico e da ultima prevede l'opzione dello smaltimento.

Ai sensi dell'art. 180 del D.lgs. 152/06, la prevenzione dei rifiuti è intesa come l'insieme di iniziative tra cui in particolare:

- a)** la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- b)** la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- c)** la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

Al fine di garantire anche l'attuazione delle norme sulla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, il D.Lgs. 152/2006 all'articolo 206 bis istituisce l'Osservatorio Nazionale dei rifiuti, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nel caso specifico degli imballaggi la prevenzione è definita dall'art. 218 del D.Lgs. 152/2006 come riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo.

Pertanto l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali (art.219 D.Lgs. 152/2006):

- a)** incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;
- b)** incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
- c)** riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
- d)** applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.

Per conformarsi ai suddetti principi , i produttori e gli utilizzatori di imballaggi devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'allegato E alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.


A tal fine i produttori e gli utilizzatori partecipano al CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, che elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio dove si individuano, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi (art. 225 del D.Lgs. 152/2006):

- a)** prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
- b)** accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
- c)** accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
- d)** miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
- e)** realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

Calando il dettame normativo nell'ambito della filiera degli imballaggi quindi, fare prevenzione non vuol solo dire ridurre il peso, ma implica intervenire con azioni in grado di ridurre l'impatto ambientale, attraverso un approccio basato sull'analisi del ciclo di vita dell'imballaggio e che introduce, quindi, il tema dell'eco-design e della progettazione eco-sostenibile degli imballaggi.

La strategia di prevenzione può essere sintetizzata dalla formula "dalla culla alla culla", ossia pone al centro l'obiettivo di ridurre il ricorso alle materie prime a monte e di diffondere la valorizzazione delle risorse a valle una volta diventate rifiuti, proprio per limitare l'impatto ambientale connesso all'immesso al consumo di imballaggi.

Figura 2 - La formula "dalla culla alla culla"



L'intervento di CONAI in tema di prevenzione si basa su interventi mirati sfruttando alcune leve:

- ✓ **la leva economica**, ossia il posizionamento e le modalità di applicazione o esenzione del Contributo Ambientale CONAI;
- ✓ **le attività di supporto** come la ricerca e sviluppo e la comunicazione per promuovere e diffondere la cultura della prevenzione tra le aziende;
- ✓ **la presenza sul territorio** e, quindi, la possibilità di monitorare e promuovere iniziative di prevenzione non solo verso le aziende, ma anche verso gli enti locali che, soprattutto nelle regioni del Nord, dove la raccolta differenziata ha raggiunto livelli di performance maggiori, sono sempre più attenti ad agire nel campo della prevenzione.

Dall'attività condotta in questi anni è possibile sintetizzare le azioni volte a ridurre gli impatti ambientali degli imballaggi raggruppandole tra interventi sui materiali, interventi sui processi di produzione e altri aspetti indiretti, così come sintetizzato nella figura seguente; ciò che è importante evidenziare è che tali interventi vanno letti e interpretati in un'ottica integrata.

Figura 3 - Strategie di prevenzione



5.4 Progettazione ecologica del packaging: requisiti essenziali ed eco-design

5.4.1 Obbligo di conformità ai “Requisiti Essenziali”

Per comprendere quali siano i percorsi migliori per progettare imballaggi nell'ottica della sostenibilità ambientale è necessario riferirsi alla legislazione vigente e in particolare agli obblighi che la stessa prevede per le aziende.

Ci sono due livelli di leggi, quelle comunitarie e quelle nazionali.

La legislazione nazionale deriva dalla Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, che è stata modificata dalla Direttiva 2004/12/CE.

La prima direttiva è stata recepita dalla legislazione nazionale con l'emanazione del DL 5 Febbraio 1997, n° 22, il cosiddetto "Decreto Ronchi".

La seconda è stata recepita dal D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152, che abroga e sostituisce il Decreto Ronchi.

L'art. 226, comma 3 del D.Lgs 152 stabilisce che: " Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13. Sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F alla parte quarta del presente decreto. "

Il D.Lgs. 152 è stato più volte aggiornato e modificato, senza tuttavia sostanziali modifiche al suddetto articolo.

➤ **Le norme tecniche**

Su mandato della Commissione UE, il CEN ha elaborato una prima edizione degli standard europei nel 2000.

La Commissione UE, tuttavia, non ha ritenuto che gli standard 2000 - elaborati dal CEN - soddisfacessero pienamente i requisiti essenziali, ad eccezione di quello relativo alla recuperabilità sotto forma di compost e biodegradabilità ultima.

La Commissione ha pertanto affidato un secondo mandato al CEN. Quest'ultimo ha proceduto ad elaborare gli approfondimenti e i nuovi testi sono stati approvati nel 2004 e sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale UE nel 2005.

Sono acquistabili in lingua italiana presso l'UNI con i seguenti riferimenti:

- UNI EN 13428/2005 - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione – Prevenzione per riduzione alla fonte. La norma specifica un procedimento per la valutazione degli imballaggi per garantire che peso e/o volume assicurino funzionalità, sicurezza e accettabilità del prodotto confezionato.
- UNI EN 13429/2005 - Riutilizzo. La norma specifica i requisiti che un imballaggio deve possedere per poter essere classificato riutilizzabile e stabilisce i procedimenti per la valutazione della conformità a tali requisiti, compresi i requisiti associati.

- UNI EN 13430/2005 - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali. La norma specifica i requisiti degli imballaggi da classificare come recuperabili mediante riciclo dei materiali e definisce procedimenti per la valutazione della conformità a tali requisiti.
- UNI EN 13431/2005 - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorifico inferiore minimo. La norma specifica i requisiti che un imballaggio deve possedere per poter essere classificato recuperabile sotto forma di energia e stabilisce i procedimenti per la valutazione della conformità a tali requisiti. Lo scopo è limitato a ciò che è controllabile dal fornitore.
- UNI EN 13432/2002 - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi. La norma specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.

Il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive ha emanato il Decreto 2 Maggio 2006, con il quale ha aggiornato l'elenco degli standard europei; tuttavia, per la mancanza della firma della Corte dei Conti, il decreto è stato annullato.

➤ **Come prevenire la formazione di rifiuti di imballaggio**

Prendiamo il primo requisito: *la prevenzione per riduzione alla fonte*.

Il progettista deve chiedersi se tutti gli imballaggi primari, secondari e terziari, siano essi nuovi o già in commercio, possano essere sottoposti ad un processo di alleggerimento e/o ad una diminuzione del volume.

Per capire se un packaging possa essere alleggerito si deve partire da una soluzione già esistente e si deve valutare, con l'aiuto dello standard UNI EN 13428/2005, quale sia l'aspetto che impedisca una ulteriore riduzione.

Le riduzioni non sono però illimitate. L'azienda può e deve ridurre fino al limite rappresentato dalla necessità che il packaging svolga al meglio la sua funzione.

E quando non sarà più possibile ridurre? L'azienda dovrà essere in grado di dimostrare perché !

Se, ad esempio, la riduzione di spessore della materia plastica che costituisce una bottiglia per bevande gassate dovesse annullare la capacità del polimero di effettuare una efficace barriera ai gas, il progettista avrebbe un motivo validissimo per non alleggerire ulteriormente quel packaging.

Un'analoga considerazione potrebbe valere per la necessità di un volume complessivo della bottiglia che consenta di avere un adeguato spazio di testa.

Ancora, il progettista troverà altre possibilità di minimizzare i rifiuti di imballaggio studiando le fasi di produzione e movimentazione del bene durante tutta la sua vita.

Ma l'analisi della conformità al primo requisito non finisce qui.

Infatti, la legge richiede anche che per tutti i materiali utilizzati per produrre un imballaggio si conosca l'eventuale presenza di sostanze pericolose per l'ambiente. E qualora ci siano devono essere minimizzate. Tra queste sostanze sono stati compresi anche i metalli pesanti, anzi per questi esiste un limite quantitativo che non deve essere raggiunto o superato.

➤ ***Il bivio: il pack è riutilizzabile o no?***

Garantita la conformità al primo requisito essenziale, il progettista si troverà di fronte ad un bivio. Dovrà decidere se il suo imballaggio sarà riutilizzabile o svolgerà la sua funzione un'unica volta.

Un imballaggio è realmente riutilizzabile solo se risponde positivamente e contemporaneamente a ben sette criteri. Essi mirano a dimostrare che sono presenti tutte le condizioni perché quel packaging abbia una vita lunga e possa pertanto svolgere più volte la stessa funzione per la quale è stato concepito.

Se il progettista non potrà dimostrare che il suo imballaggio è riutilizzabile avrà per le mani un imballaggio che svolgerà la sua funzione un'unica volta. Quest'ultimo, per definizione, diventa un rifiuto non appena ha terminato di svolgere la sua funzione.

➤ ***Tutti i pack a fine vita devono essere recuperabili***

Un imballaggio sarà recuperabile soltanto se sarà conforme ad almeno uno dei seguenti requisiti essenziali:

- riciclabilità o
- recuperabilità energetica o
- biodegradabilità-compostabilità.

Nel momento in cui il progettista definisce l'imballaggio dovrà quindi stabilire quale di questi requisiti intende soddisfare e dovrà verificarne la conformità.

➤ **Riciclabilità**

La prima attività che influisce sulla riciclabilità dell'imballaggio è la raccolta differenziata dello stesso quanto diventa rifiuto. E' ovvio, infatti, che un imballaggio facile da raccogliere sarà più facile da riciclare.

Per certi versi, un imballaggio in monomateriale, di dimensioni e peso significativi, di facile riconoscibilità sarebbe il modello ideale per facilitare la raccolta differenziata.

Ancora, non procurerebbe grandi problemi un imballaggio composto da più materiali se questi fossero pochi, facilmente identificabili e separabili.

La seconda attività è quella del riciclo vero e proprio. Perché si realizzi, deve esistere almeno un impianto che lavora l'imballaggio post consumo e trasforma in una materia prima seconda il materiale di cui è costituito. La materia prima seconda (o materia riciclata) deve essere acquistata da imprese che con essa realizzino nuovi manufatti.

Perché tutto questo si realizzi, l'imballaggio nel suo complesso deve possedere caratteristiche che lo rendano effettivamente riciclabile. A questo fine, i materiali che costituiscono le componenti dell'imballaggio sono importanti ma, come si è visto, non sono l'unica variabile da considerare.

➤ **Recuperabilità energetica**

Prima di tutto l'imballaggio deve essere combustibile, ma deve anche essere in grado di fornire un guadagno calorifico.

Come si definisce questo guadagno calorifico ?

E' la differenza tra il potere calorifico inferiore di un certo materiale e l'energia richiesta per scaldare in un sistema chiuso i prodotti della combustione da 25 a 850 °C, con una concentrazione finale di ossigeno del 6%.

Il risultato di questa differenza deve essere superiore a zero se vogliamo che il nostro materiale si possa definire recuperabile energeticamente.

Con questa definizione tecnico-scientifica tutti gli imballaggi la cui componente organica sia superiore al 50% sono recuperabili energeticamente, poiché generano sempre un guadagno calorifico. Gli imballaggi in materia plastica, in carta e in legno appartengono a questa categoria.

Invece, tutti gli imballaggi la cui componente inorganica è superiore al 50% possono essere considerati recuperabili come energia solo se il calcolo evidenzia la presenza di un guadagno calorifico. Con questo calcolo si è stabilito che la foglia di alluminio di spessore pari o inferiore a 50 micron è recuperabile energeticamente.

➤ **Biodegradabilità-Compostabilità**

Perché un pack possa essere considerato biodegradabile-compostabile deve biodegradarsi in tempi e modi confrontabili a quanto avviene per la cellulosa ma ciò non basta. Nel terriccio in cui il pack si sia biodegradato devono poter crescere senza problemi forme di vita vegetale.

5.4.2 L'Ecodesign: la scienza ambientale applicata al packaging in Italia

La metodologia progettuale dell'Ecodesign è strutturata in una procedura, più o meno standardizzata che supporta il designer dall'analisi preliminare dello scenario di riferimento, alla definizione delle linee guida, allo sviluppo del concept, fino alla fase di ingegnerizzazione del prodotto e di comunicazione delle sue caratteristiche ambientali.

La fase progettuale di analisi è fondamentale per determinare le linee guida e le strategie.

Momento centrale della ricerca progettuale è la costruzione di uno scenario in cui si accumulano come massa critica valori contestuali: valori sociali, culturali, etici, biologici, tecnologici condivisibili anche a livello globale, ma caratterizzanti l'ambito allargato di indagine al fine di individuare gli obiettivi di un progetto sostenibile.

Parallelamente si affronta l'analisi ambientale che ha lo scopo di valutare il carico ambientale del prodotto che si intende migliorare, oppure definire degli standard di riferimento nel caso in cui si voglia sviluppare un nuovo progetto. In una fase preliminare può essere logico eseguire un'analisi di tipo semplificato in grado di individuare in maniera rapida e sufficientemente affidabile, le criticità del sistema attuale su cui impostare le linee guida progettuali. Il livello di dettaglio di tale analisi dipende dagli obiettivi progettuali, ma tendenzialmente, un'analisi che è possibile inquadrare come semplificata ha lo scopo di formalizzare in maniera rapida un quadro affidabile del sistema prodotto analizzato attraverso i valori dei principali indicatori di impatto ambientale (come i consumi energetici, le emissioni di gas a effetto serra, etc.).

5.5 Etichettatura ambientale del packaging

Il riferimento nazionale in materia di gestione degli imballaggi post consumo è il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale".

La parte quarta di questo "Codice dell'Ambiente", abroga e sostituisce (fatti salvi alcuni provvedimenti) il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ("Decreto Ronchi"), pur recependo i principi della Direttiva Europea 94/62.

In particolare, riguardo alle indicazioni per l'etichettatura degli imballaggi, ai fini del loro recupero o riciclo, sarà necessario un decreto di attuazione a quanto predisposto dal Decreto Legislativo 152/2006 che, all'art. 219 comma 5, prescrive infatti che: *“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”*.

Di fatto si riprende quanto in merito riportato dal DL.gs 22/97 (Decreto Ronchi) aggiornato rispetto alla nuova direttiva sugli imballaggi 2004/12/CE.

Allo stato attuale, pertanto, esiste una legislazione nazionale di riferimento che non prevede una disposizione cogente in termini di etichettatura ambientale dell'imballaggio.

Riferimenti bibliografici

- Linee guida per l'etichettatura ambientale degli imballaggi – Istituto Italiano Imballaggio in collaborazione con Conai (scaricabile dai siti www.istitutoimballaggio.it e www.conai.org)
- Programma Generale di Prevenzione e Gestione degli Imballaggi - Relazione generale consuntiva CONAI
- Piano specifico di Prevenzione e Gestione degli Imballaggi - CONAI
- Relazione sulla gestione - Conai
- Guida - CONAI
- Accordo Anci-Conai
- Dossier Prevenzione Conai
- Imballaggi. Requisiti essenziali definiti dalla Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – UNI (scaricabile da http://www.uni.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=8&flypage=flypage_new.tpl&product_id=22028&option=com_virtuemart&Itemid=751)

6. LA CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO: RICHIESTE DI DICHIARAZIONE

6.1 Introduzione

La dichiarazione di Conformità è il documento mediante il quale il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara che un determinato prodotto, processo, servizio è conforme ad una specifica legge o altro documento normativo tecnico.

Le dichiarazioni possono essere ricondotte a tre tipologie:

- Dichiarazioni di “AREA 1” Dichiarazioni di conformità OBBLIGATORIE previste da disposizioni di legge.
- Dichiarazioni di “AREA 2” Dichiarazioni di conformità VOLONTARIE/OBBLIGATORIE rilasciate in ordine ad adempimenti di disposizioni di legge e in funzione del Paese richiedente.
- Dichiarazioni di “AREA 3” Dichiarazioni di conformità VOLONTARIE su aspetti qualitativi e tecnici o adeguamenti a norme tecniche di standardizzazione non cogenti.

Le dichiarazioni di AREA 1 devono essere redatte e rilasciate obbligatoriamente in quanto la legislazione prevede, in difetto, l'applicazione di sanzioni.

Secondo il regime nazionale ed europeo costituisce requisito cogente l'emissione di una dichiarazione di conformità da parte dei produttori, in cui si attesta l'idoneità degli MCA ad entrare in contatto con i prodotti alimentari. Ne consegue che le dichiarazioni di conformità sono dichiarazioni di AREA 1.

Esse sono previste per materiali e oggetti da imballaggio destinati al contatto diretto e/o indiretto con i prodotti alimentari, come si evince chiaramente dal disposto degli articoli di legge nazionali (DM 21/3/73 e DPR 777/82) e comunitari (Regolamento 1935/2004/CE). I singoli materiali cui si applica, sono elencati nell'Allegato del Regolamento 1935/2004/CE. Qualora la Dichiarazione non venga emessa (Produttore), o non sia disponibile (Utilizzatore), sono previste sanzioni, la cui entità è riportata nella disciplina nazionale (art. 16 del Regolamento 1935/2004/CE, art. 4 e 5bis del DPR 777/82, art. 6 e 7 del DM 21/03/1973).

Nell'ambito dell'AREA 2 rientrano le dichiarazioni volontarie che attestano l'adempimento a specifiche disposizioni legislative obbligatorie. Di regola sono le aziende utilizzatrici che richiedono il rilascio di tali dichiarazioni, mentre gli organi di vigilanza non ne verificano l'emissione. Ciò che interessa è l'adempimento in sé all'obbligo legislativo.

Un esempio riguarda il requisito della rintracciabilità, previsto dall'art. 17 del Regolamento 1935/2004/CE.

La richiesta si configura quindi sotto il profilo degli usi e delle consuetudini del mercato.

Un altro esempio è costituito dal Regolamento 2023/2006/CE, concernente le Buone Pratiche di Fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Anche in questo caso, si dispone che le Aziende del settore imballaggio, compresi i distributori, adottino un sistema di nome GMP. Tuttavia, non è prevista l'emissione di una dichiarazione che attesti l'avvenuto adempimento all'obbligo di legge.

Anche le dichiarazioni richieste per attestare la conformità alla direttiva 94/62 rientrano nell'ambito dell'AREA 2 per i motivi e le logiche già esposte: non esiste, infatti, alcun riferimento all'obbligatorietà di emissione di una dichiarazione di conformità sia nella direttiva che nel decreto italiano di recepimento (DLgs 152/2006).

E' comunque opportuno segnalare che i recepimenti nazionali della direttiva 94/62 potrebbero rendere obbligatoria la dichiarazione anche per aspetti specifici: è il caso della Francia che con il recepimento nazionale della direttiva ha reso obbligatoria l'emissione di una dichiarazione per i requisiti essenziali e i metalli pesanti, dichiarazione che in questo caso rientra nell'ambito dell'area 1.

Anche la Gran Bretagna regolamentò nel 2003 con la prima Packaging Regulations, il divieto all'introduzione in Inghilterra di imballaggi non conformi ai requisiti essenziali, di cui sono legalmente responsabili le imprese che utilizzano gli imballaggi o importatrici di merci imballate.

La conformità ai requisiti essenziali deve essere dimostrata da una "sufficiente documentazione tecnica", da fornire, su richiesta, all'Autorità Locale (Trading Standards Officers Department).

La Repubblica Ceca, nel 2001, stabilì l'obbligo per un soggetto che immette imballaggio sul mercato, a presentare, su richiesta degli organismi di controllo preposti (autorità), la documentazione tecnica comprovante la conformità ai requisiti suddetti.

Nell'AREA 3 rientrano invece le dichiarazioni di conformità volontarie su aspetti qualitativi e tecnici o adeguamenti a norme tecniche di standardizzazione. Si tratta di documentazione volontaria, non prevista dalla Legislazione e non riferibile direttamente ad alcun dispositivo di Legge in vigore.

E' il caso, ad esempio delle dichiarazioni di assenza/non presenza o comunque di non impiego intenzionale di alcune sostanze/preparati considerati indesiderati nel packaging alimentare.

Nell'area 3 rientrano anche le dichiarazioni relative all'applicazione di metodiche di analisi del rischio (es. HACCP) che per il settore del packaging sono, al momento, requisiti volontari non previsti dalla legge. Rientrano in questo ambito anche le dichiarazioni relative al conseguimento di certificazioni applicabili al Sistema Qualità (ISO 9001, ISO 22000, ...).

È facoltà dell'operatore economico accompagnare la Dichiarazione di Conformità con le cosiddette "Dichiarazioni di Area 3".

6.2 Natura e Tipologie di richieste di dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva 94/62

Le "dichiarazioni ambientali" di area 2 possono essere classificate in base alla natura della provenienza o motivazione e alla tipologia delle richieste di dichiarazione.

In relazione alla natura della provenienza della richiesta o della motivazione che porta alla stesura di una dichiarazione di conformità ai sensi della Dir. 94/62 e/o sue parti specifiche, si individuano di seguito i seguenti casi:

- ✓ assunzione autonoma di responsabilità da parte del fornitore;
- ✓ richieste conseguenti ad audit interni (es: grandi gruppi multinazionali);
- ✓ richieste provenienti da sedi nazionali di grandi gruppi multinazionali;
- ✓ richieste provenienti dal "mercato" (anche estero);
- ✓ verifiche di conformità legislativa per certificazioni UNI EN ISO 14001 o 9000;
- ✓ richieste da parte delle autorità di controllo.

Il seguente schema evidenzia con maggior chiarezza la correlazione esistente tra la natura delle richieste e la collocazione della dichiarazione nell'ambito delle 3 aree di riferimento (cfr. § 6.1):

Tabella 3 - Matrice di correlazione "provenienza delle richieste - aree di dichiarazione"

	AREA 1	AREA 2	AREA 3
Assunzione autonoma di responsabilità da parte del fornitore		X	
Richieste conseguenti ad audit interni (es: grandi gruppi multinazionali)		X	
Richieste provenienti da sedi nazionali di grandi gruppi multinazionali	X*	X	
Richieste provenienti dal "mercato" (anche estero)	X*	X	
Verifiche di conformità legislativa per certificazioni UNI EN ISO 14001 o 9000		X	
Richieste da parte delle autorità di controllo		X	

* nel caso in cui le richieste provengano da Paesi in cui la dir. 94/62 è stata recepita con annesso obbligo di emissione di una dichiarazione.

In relazione alle tipologie di richieste relative alla gestione degli imballaggi ai sensi della Dir. 94/62, si segnalano di seguito i seguenti casi:

- la dichiarazione ai sensi della dir. 94/62 e/o sue parti specifiche è un punto all'interno di una dichiarazione più ampia che contempla tutte le disposizioni comunitarie applicabili per la conformità legislativa dell'imballaggio.

- la dichiarazione ai sensi della dir. 94/62 è una dichiarazione distinta che può riguardare:
 - una “generica” conformità alla dir. 94/62
 - una conformità ad aspetti specifici previsti dalla direttiva stessa: è il caso dei metalli pesanti, dei requisiti essenziali, ecc.

6.3 Documentazione necessaria per la conformità degli imballaggi

In sintesi la conformità degli imballaggi alla dir. 94/62, comprende il rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- ❖ Gestione da parte dell'impresa (produttrice o utilizzatrice di imballaggi) dei rifiuti di imballaggio mediante organizzazione della raccolta, riciclo, recupero dei propri imballaggi oppure mediante partecipazione ad un Sistema riconosciuto a livello nazionale ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 94/62, per il raggiungimento degli obiettivi europei di riciclo e recupero degli imballaggi.

Dettagli ai paragrafi 4.2 e 5.2

- ❖ Rispetto dei limiti di metalli pesanti: produzione di imballaggi con limiti metalli < 100 ppm.

- ❖ Rispetto dei requisiti essenziali: produzione di imballaggi recuperabili a fine vita

Dettagli ai paragrafi. 4.4 e 5.4

- ❖ Rispetto del sistema di identificazione del materiale per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio degli imballaggi.

Dettagli ai paragrafi. 4.5 e 5.5

6.4 Altre possibili richieste

Inoltre, al di fuori di quanto previsto dalla Direttiva 94/62 e rispettivi recepimenti nazionali, possono pervenire richieste di emissione di dichiarazioni relative ad altre “disposizioni ambientali” riguardanti l'imballaggio o il prodotto contenuto come ad esempio:

- ❖ **ISPM 15:** l'ISPM-15 della FAO (International Standards for Phytosanitary Measures) è una normativa internazionale che prevede l'applicazione di misure fitosanitarie agli

imballaggi in legno nel commercio internazionale per ridurre la diffusione di parassiti nocivi per l'ecosistema dei varie Paesi.

Il legno deve essere sottoposto a trattamento termico (HT) o, in alternativa, a quello di fumigazione con bromuro di metile (MB): il materiale può quindi essere siglato con il marchio IPPC/FAO che ne attesta la conformità allo standard ISPM-15.

In Europa, l'utilizzo del bromuro di metile è stato bandito dal 19 marzo 2010; di conseguenza è consentita solo il trattamento termico (HT);

Per i pallet di legno a marchio "Eur-EPAL" di nuova produzione, è obbligatorio il trattamento termico (HT) in Europa a partire dal 1° gennaio 2010 mentre per l'Italia è stata concessa una proroga e quindi l'obbligo è dal 1° luglio 2010.

- ❖ **Direttiva RoHS:** La Direttiva RoHS 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche è stata recepita nell'ordinamento nazionale attraverso il decreto legislativo n.151 del 25 luglio 2005.

Secondo l'art. 5 di tale disposizione a partire dal 1° luglio 2006 viene vietata l'immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove contenenti le seguenti sostanze:

- ✘ piombo
- ✘ mercurio
- ✘ cadmio
- ✘ cromo esavalente
- ✘ bifenil polibromurati (pbb)
- ✘ etere di difenile polibromurato (PBDE)

Le batterie non sono incluse nel campo di applicazione della direttiva RoHS.

- ❖ **Regolamento 2023/2006/CE.** Per quanto riguarda gli imballaggi destinati a venire al contatto con alimenti, nel 2006 è stato emanato il Regolamento 2023 relativo all'obbligo di applicazione delle buone pratiche di fabbricazione (GMP).

Tale regolamento (2023/2006/CE) riguarda tutte le filiere di materiali destinati al contatto con alimenti, a partire da MCA (prodotti finiti e semilavorati) fino alla operazione di packing finale. Per il regolamento 2023/2006/CE come materiale di partenza si intende sempre il semilavorato o prodotto finito; ciò non esclude che per

alcuni aspetti, sia pur minori, anche i materiali (vergini o da riciclo) per produrre MCA siano soggetti ad alcuni requisiti GMP.

E' importante ricordare che le GMP sono da intendersi come **estensione** di un sistema qualità esistente (Assicurazione Qualità e in parte Controllo Qualità) e non come un regolamento a sé stante.

Da ricordare che, cosa singolare, eventuali non conformità riscontrate nell'applicazione del Regolamento 2023/2006/CE non possono essere sanzionate, in quanto non previsto. La corretta applicazione del regolamento può dipendere dalle dimensioni di impresa. Una impresa grande e ben strutturata (soprattutto dal punto di vista della Qualità) non avrà eccessivi problemi nell'applicazione del regolamento, mentre imprese più piccole (spesso quasi a conduzione familiare) potrebbero trovare invece grandi difficoltà.

Per cercare di semplificare e rendere più chiara e comprensibile la metodologia di applicazione delle GMP, l'Istituto Italiano dell'Imballaggio ha stipulato un contratto con Istituto Superiore della Sanità per la stesura di linee guida per la corretta applicazione del regolamento in questione. Naturalmente le linee guida sono state sviluppate con la collaborazione ed il supporto tecnico/organizzativo di tutte le filiere di materiali coinvolte.

Le linee guida GMP sono state pubblicate nel volume: Rapporto ISTISAN 09/33, reperibile presso l'Istituto Italiano dell'Imballaggio e/o scaricabile dal sito dell'Istituto Superiore della Sanità (www.iss.it). Le linee guida, approvate anche dal Ministero della Salute, sono attualmente usate come handbook per il personale ispettivo di tutte le regioni di Italia. Eventuali ispezioni o audit dovranno quindi essere conformi a quanto espresso nel volume citato.

Alcuni argomenti di primaria importanza per il mondo dell'imballaggio, benché fuori da requisiti del Regolamento 2023/2006/CE, sono stati presi in considerazione come documentazione parallela, cioè utile ma non richiesta. Alcuni esempi possono essere criteri di igiene del sistema produttivo o valutazione del rischio per la salute umana dell'imballaggio stesso. Sono questi criteri indispensabili per la filiera dei produttori di alimenti e packers finali, che devono soddisfare anche altre richieste a termini di legge oltre che alla corretta applicazione delle GMP.

